*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)*

**Anno 128° — Numero 58**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 11 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

## CIRCOLARI

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**



## CONCORSI ED ESAMI

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 6 marzo 1987, n. 74.

**Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera *b)* del numero 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera *c)* del numero 1 è sostituita dalla seguente:

«*c)* a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio».

Art. 3.

1. All'articolo 3, numero 1, lettera *d)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole: «anche adottivo».

Art. 4.

1. All'articolo 3, numero 2, lettera *b)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, le parole: «anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni prima del 18 dicembre 1970».

Art. 5.

1. Il primo capoverso della lettera *b)* del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Art. 6.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2:

«Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto».

Art. 7.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g)* è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164».

Art. 8.

1. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

*a)* l'indicazione del giudice;

*b)* il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;

*c)* l'oggetto della domanda;

*d)* l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;

*e)* l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile ridotti alla metà.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

12. L'appello è deciso in camera di consiglio.

13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

«La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti».

Art. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria».

Art. 11

1. L'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.

3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.

7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».

Art. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

«Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6».

Art. 13.

1. L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1 Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'*ex* coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci».

Art. 14.

1. È abrogato l'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 15.

1. L'articolo 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Art. 16.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-*bis*. — 1 Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».

Art. 17.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-*ter*. — 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Art. 18.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-*quater*. — 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio».

Art. 19.

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 20.

1 Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-*quinquies*. — 1 Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 21

1 Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-*sexies*. — 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale».

Art. 22.

1 Il primo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere *b)* ed *f)* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi».

Art. 23.

1 Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 24.

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Le note saranno apposte in calce al testo aggiornato della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 marzo 1987.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 150):

Presentato dalla senatrice MARINUCCI MARIANI ed altri il 15 settembre 1983.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 novembre 1983, con parere della commissione 1ª

Esaminato dalla 2ª commissione il 15 dicembre 1983; 25 luglio 1984; 26 settembre 1984; 10, 31 ottobre 1984; 11 dicembre 1984; 19 giugno 1985; 11 luglio 1985; 20 novembre 1986; 20 gennaio 1987.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1987 (atto n. 150/*A* relatore: sen. LIPARI).

Esaminato in aula il 17 febbraio 1987 e approvato il 18 febbraio 1987, in un testo unificato con atti numeri 244, 388, 840, 852, 979, 1040.

*Camera dei deputati* (atto n. 4475):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 3 marzo 1987.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 3 marzo 1987.

**87G0181**

LEGGE 6 marzo 1987, n. 75.

**Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1 L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere

direttamente o di servirsi dell'esercente o di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera delle apparecchiature terminali, non facenti parte dell'impianto principale, abilitate totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonché delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte dell'esercente.

La manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal titolare dell'abbonamento che dovrà provvedervi tramite l'esercente o a mezzo delle ditte di cui al precedente comma, in possesso di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto da affidare in manutenzione.

Le amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale specializzato alle proprie dipendenze, alla manutenzione delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale».

2. Per gli impianti esistenti, già collegati alla rete pubblica, la nuova disciplina concernente la manutenzione degli stessi sarà attuata a partire dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli impianti di proprietà dell'esercente la cui manutenzione continuerà a cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2304):

Presentato dall'on. TEDESCHI ed altri il 23 novembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede referente, il 15 gennaio 1985.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 22 gennaio 1986, 12 giugno 1986.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 15 ottobre 1986.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 6 novembre 1986, 19 dicembre 1986 e approvato il 15 gennaio 1987.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2150):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 febbraio 1987, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 19 febbraio 1987.

87G0182

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 28 giugno 1986, n. **1027**.

**Autorizzazione all'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano», in Milano, ad acquistare alcuni immobili.**

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano», in Milano, viene autorizzato ad acquistare alcune aree site in Milano, all'interno e nelle immediate adiacenze della zona fieristica, così denominate: area *a*) - ex De Finetti esterna, di mq 26.460,98; area *b*) - ex De Finetti esterna, di mq 15.006,73; area *c*) - ex raccordo ferroviario, di mq 7.243; area *d*) - viale dei Platani, di mq 482,79, per un totale di mq 49.194,39, di proprietà del comune di Milano. L'acquisto è avvenuto nell'ambito di una convenzione con il comune di Milano, volta a risolvere in via transattiva vecchie pendenze tra i due enti, e che l'acquisto è stato così regolato: in parte con cessione dell'ente Fiera al comune dell'area *e*), ingresso di largo Domodossola, di mq 1318,18; in parte mediante compensazione con un credito che l'ente Fiera vantava nei confronti del comune; in parte in contanti.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987*
*Registro n. 4 Industria, foglio n. 92*

**87G0162**

---

DECRETO 29 ottobre 1986, n. **1028**.

**Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione.**

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella quota di 1/2 di un appartamento sito in Roma, via Tiburtina, 208, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 199888, foglio 611, mappale 75 sub 38, del valore attribuito con perizia di parte L. 4.000.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Roma a L. 21.000.000, quota 1/2 = L. 10.500.000, disposta dalla signora Poddesu Arvida o Elvira con atto 8 aprile 1980, n. 16202 di repertorio e n. 5883 di raccolta, a rogito dott. Violo Osvaldo, notaio in Roma, registrato a Roma l'11 aprile 1980.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1987*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 114*

**87G0163**

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1029.**

**Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità.**

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Udine, viale Ungheria n. 121 del periziato valore di L. 77.000.000, disposta dalla signora Paola Bonacina con testamento olografo 26 dicembre 1982, pubblicato in data 27 gennaio 1983, n. 35001/2090 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Rubini, notaio in Udine, registrato a Udine in data 2 febbraio 1983 al n. 1118.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1987*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 291*

**87G0164**

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1030.**

**Autorizzazione alla Società per la cremazione, in Milano, ad accettare un legato.**

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Società per la cremazione, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un locale ad uso laboratorio sito in Milano, via Rinuccini n. 3, comportante la clausola della cura della tomba di famiglia della *de cuius*, disposto dalla signora Margherita Riva con testamento olografo 1° giugno 1982, pubblicato in data 3 dicembre 1983, n. 76874 di repertorio, a rogito dott. Piergiorgio Grifoni, notaio in S. Margherita Ligure (Genova), registrato a Rapallo (Genova) in data 21 dicembre 1983 al n. 1992.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1987*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 289*

**87G0165**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 febbraio 1987.

**Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 2 (*Autorizzazioni relative ad operazioni invisibili correnti, operazioni di transito e movimenti di capitali*). — È autorizzata l'assunzione di obbligazioni tra residenti e non residenti, nonché l'esecuzione dei relativi regolamenti — se convenuti entro i termini stabiliti al successivo art. 12 — che riguardino le operazioni invisibili correnti e le operazioni di movimenti di capitali elencate nell'allegato *A* al presente decreto ovvero che riguardino le operazioni di transito disciplinate dall'art. 32 del decreto ministeriale 18 luglio 1985;

È altresì autorizzata l'esecuzione di trasferimenti di valuta da e verso l'estero non derivanti da obbligazioni, purché i trasferimenti medesimi si riferiscano alle operazioni indicate nel citato allegato.

Ai residenti è consentito, a fronte di operazioni autorizzate, di ricevere o rilasciare effetti cambiari, la cui importazione o esportazione è disciplinata dagli articoli 57, 58, 59 e 60 del decreto.

Limitatamente alle obbligazioni ed ai relativi regolamenti connessi ad impieghi di capitali italiani in Paesi non aderenti all'OCSE, l'autorizzazione deve intendersi accordata se ed in quanto la legislazione valutaria del Paese in cui i capitali vengono impiegati, vigente al momento dell'impiego, assicuri all'investitore un trattamento non meno favorevole di quello previsto dalle norme valutarie italiane; ovvero l'investitore residente ottenga al momento dell'investimento dalle autorità competenti del Paese ove i capitali vengano investiti specifica autorizzazione al trasferimento in Italia dei redditi prodotti e dei capitali disinvestiti.

Limitatamente alle fattispecie che si estrinsecano in assegnazioni ovvero in trasferimenti di valuta in favore di residenti, le relative autorizzazioni abilitano anche all'esecuzione di obbligazioni accessorie o strumentali, diverse dalle garanzie, che facilitino la realizzazione delle attività o delle operazioni autorizzate, sempreché non comportino ulteriori impegni a carico della gestione valutaria italiana.

Limitatamente ai contratti aventi per oggetto prestiti di non residenti a residenti autorizzati in via generale, o per i quali siano stati ottenuti i provvedimenti particolari eventualmente richiesti, nonché prestiti di residenti a non residenti autorizzati in via generale è consentito l'inserimento della clausola plurivalutaria «multicurrency clause» anche successivamente alla loro conclusione. In ogni caso l'operatività della clausola stessa deve essere consentita alle scadenze fissate nel piano di rimborso o di regolamento di interessi. Per gli stessi contratti di prestito è altresì consentita in qualsiasi momento la variazione *una tantum* della valuta contrattuale a condizione che nella modifica contrattuale sia espressamente determinata la relativa data di decorrenza.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è inserito il seguente art. 106-*bis*:

Art. 106-*bis* (*Altra delega di competenze autorizzatorie all'Ufficio italiano dei cambi*). — L'Ufficio italiano dei cambi è delegato a rilasciare autorizzazioni valutarie in materia di:

conversione di prestiti esteri, autorizzati in via particolare, in partecipazione dei creditori non residenti al capitale delle imprese residenti mutuatarie;

operazioni connesse a prestiti di non residenti a residenti poste in essere allo scopo di limitare, per il mutuatario residente, i rischi di cambio e gli oneri finanziari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 febbraio 1987

*Il Ministro del commercio con l'estero*
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

87A2075

DECRETO 6 marzo 1987.

**Ripartizione del contingente GATT 1987 di carne bovina congelata.**

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento CEE n. 3929 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 AII *b)* della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di devolvere una parte del contingente al perseguimento di particolari fini sociali, attraverso l'assegnazione di quote al Ministero della difesa ed ai comuni, sia direttamente che per tramite gli enti comunali di consumo;

Considerata l'opportunità di tener conto del ruolo svolto dalle cooperative e consorzi di macellazione e commercializzazione;

Tenuto conto che la funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori e la rilevanza dell'attività di esportazione svolta dagli operatori inducono a considerare favorevolmente l'operatività con i Paesi terzi;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento CEE;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 12.030 assegnate all'Italia in base al regolamento CEE n. 3929 del 16 dicembre 1986, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi. I certificati vanno richiesti entro il 15 settembre 1987, al fine di assicurare una redistribuzione dei quantitativi che risultassero inutilizzati al 15 dicembre 1987.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

*a)* il Ministero della difesa il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3183 del 3 dicembre 1980, i diritti derivanti dal titolo di importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1986;

*b)* i comuni, i quali, previa delibera del consiglio comunale in tal senso, debbono indicare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché le organizzazioni o le strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1986.

Inoltre gli stessi comuni devono allegare alla domanda un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, da cui risulti che, in caso di cessione dei diritti per l'importazione, i sottostanti accordi contrattuali con i cessionari assicureranno la destinazione del prodotto al perseguimento degli scopi per i quali è stata richiesta l'assegnazione.

Qualora i comuni richiedenti abbiano usufruito di una assegnazione a valere sul contingente GATT 1986, essi devono altresì allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata attribuiti a valere sul predetto contingente GATT 1986 sono stati interamente destinati al perseguimento degli scopi per i quali è stata richiesta e ottenuta l'assegnazione. In mancanza di tale dichiarazione, il comune richiedente non sarà ammesso alla ripartizione del contingente per il 1987:

*c)* gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare unitamente alla domanda, un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1986.

Inoltre gli stessi enti comunali di consumo devono allegare dalla domanda un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, da cui risulti che, in caso di cessione dei diritti per l'importazione, i sottostanti accordi contrattuali con i cessionari assicureranno la destinazione del prodotto alla vendita al minuto attraverso gli spacci di cui gli enti stessi sono titolari. Qualora gli enti richiedenti abbiano usufruito di una assegnazione a valere sul contingente GATT 1986, essi debbono altresì allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata attribuiti a valere sul predetto contingente GATT 1986 sono stati interamente destinati alla vendita al minuto attraverso gli spacci di cui gli enti stessi sono titolari. In mancanza di tale dichiarazione, l'ente richiedente non sarà ammesso alla ripartizione del contingente per il 1987;

*d)* le cooperative di allevatori ed i relativi consorzi che hanno esercitato per almeno sei mesi, nel corso del 1986, attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina. Le domande di partecipazione debbono essere sottoscritte dall'organo abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione. Le domande debbono essere corredate da:

atto costitutivo da cui risulti una data di costituzione anteriore al 30 giugno 1986, statuto ed elenco dei soci debitamente sottoscritto dal presidente;

certificato di iscrizione nel registro delle cooperative rilasciato dalla competente prefettura in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

copia autenticata della dichiarazione IVA e del riepilogativo mensile IVA relativi al 1986;

dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilità civile e penale, dallo stesso firmatario della domanda, attestante che la cooperativa o il consorzio esercitano effettivamente attività di acquisto, macellazione e vendita di carne bovina.

Le cooperative che hanno aderito a consorzi non possono presentare domande individuali qualora il consorzio cui esse aderiscono presenti domanda di partecipazione; in tal caso, il consorzio dovrà allegare la documentazione relativa alle singole cooperative aderenti;

*e)* le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente nel settore delle carni bovine. Dovranno, altresì, obbligatoriamente, allegare alla domanda copia autenticata della dichiarazione IVA annuale relativa al 1986. La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero. Le domande dovranno essere sottoscritte dall'organo abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione;

*f)* gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate, e le cooperative di esercenti costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi. Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, come alla precedente lettera *e)* una attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico. Tale attestazione dovrà essere presentata in originale e conforme al modello allegato (allegato *A*). Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione. Inoltre, gli esercenti debbono obbligatoriamente allegare alla domanda copia autenticata della dichiarazione IVA annuale relativa al 1986.

Le cooperative di esercenti debbono allegare l'atto costitutivo da cui risulti una data di costituzione anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, lo statuto e l'elenco dei soci debitamente sottoscritto dal presidente, nonché la documentazione di cui al comma precedente ed al successivo art. 6 relativa ai singoli soci. Gli esercenti che hanno aderito a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi non possono presentare domande individuali qualora la cooperativa cui essi aderiscono presenti domanda di partecipazione.

Art. 4.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate.

Art. 5.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

*A)* 15% pari a tonn. 1.804,500 al Ministero della difesa;

*B)* 10% pari a tonn. 1.203 ai comuni ed agli enti comunali di consumo suddiviso come segue:

1) 50% pari a tonn. 601,500 in relazione al numero degli abitanti;

2) 50% pari a tonn. 601,500 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1986, sulla base delle dichiarazioni di cui ai punti *b)* e *c)* del precedente art. 3;

*C)* 75% pari a tonn. 9.022,500 suddiviso come segue:

1) 5% pari a tonn. 451,125 alle cooperative ed ai consorzi di allevatori, da attribuire nel modo seguente:

20% pari a tonn. 90,225, quale quota base ripartita in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

80% pari a tonn. 360,900 da ripartire in base all'IVA pagata all'aliquota del 18% quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale;

2) 95% pari a tonn. 8.571,375 alle imprese commerciali o industriali e gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e relative cooperative di acquisto, suddiviso come segue:

20% pari a tonn. 1.714, 275 da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

60% pari a tonn. 5.142,825 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1986;

20% pari a tonn. 1.714,275 da attribuire in proporzione alla quantità di carne bovina fresca e/o congelata esportata verso Paesi terzi nel 1986.

Art. 6.

Ai fini della partecipazione alle quote riferite alla operatività in importazione ed in esportazione, di cui al n. 2) del punto *C)* del precedente art. 5, i richiedenti interessati dovranno allegare alla domanda una distinta delle bolle doganali delle importazioni di carne bovina congelata effettuate da Paesi terzi nel 1986, come da fac-simile in allegato (allegato *B*), ed una distinta delle dichiarazioni valutarie di importazione relative ai pagamenti effettuati per acquisti di carne bovina congelata da Paesi terzi nel 1986, come da fac-simile in allegato (allegato *C*), nonché una distinta delle bolle doganali delle esportazioni di carne bovina fresca e/o congelata effettuate verso Paesi terzi nel 1986, come da fac-simile in allegato (allegato *D*).

Nelle distinte relative alle importazioni non debbono essere inclusi i dati valutari e doganali concernenti importazioni effettuate a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

Le distinte dovranno essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda di partecipazione, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).

Art. 7.

Le quote contingentali di cui al precedente articolo, lettera *C*), che dal piano di riparto risultano inferiori a tonn. 10 non saranno attribuite.

In caso di domande presentate da cooperative di allevatori e relativi consorzi, e di cooperative di esercenti la vendita al dettaglio costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, i titoli verranno rilasciati ai predetti richiedenti, che si impegnano, anche in caso di cessione dei diritti derivanti dal titolo, ad utilizzare la carne importata attraverso le strutture societarie ovvero retrocedendola, pro-quota, agli associati secondo i parametri indicati al precedente art. 5.

Tutti i richiedenti devono indicare nella domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

*Il Ministro:* FORMICA

ALLEGATO *A*

(Su carta intestata del comune)

COMUNE DI

Si attesta che la ditta.
esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via
è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro

*Il sindaco*

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI DI CARNE BOVINA CONGELATA NEL 1986

*N.B.* — Non debbono essere incluse le bolle doganali concernenti importazioni effettuate a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

| Bolla n. | Data | Voce doganale | Statistica doganale | Descrizione merce | Origine | Provenienza | Quantità in kg (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

*Firma e qualifica*
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE DICHIARAZIONI VALUTARIE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA CONGELATA NEL 1986

*N.B.* — Non debbono essere incluse le dichiarazioni valutarie concernenti pagamenti effettuati a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

| Dichiaraz. valutaria n. | Data | Voce doganale | Statistica doganale | Descrizione merce | Origine | Ragione e sede sociale dell'esportatore | Quantità in kg (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

*Firma e qualifica*
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *D*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI DI CARNE BOVINA FRESCA E/O CONGELATA NEL 1986

| Bolla n. | Data | Voce doganale | Statistica doganale | Descrizione merce | Destinazione | Quantità in kg (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

*Firma e qualifica*
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

**87A2076**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Decima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinquantasette serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il giorno 25 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2084

### Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dodici serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il giorno 25 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione di tre serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2083

### Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento di una serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987, emessi in base al: decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il giorno 25 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2082

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18548.XV.1 del 14 gennaio 1987 gli artifici denominati:

Silber (d.o. silber-rakete);
Stern (d.o. stern-rakete);
Skorpion (d.o. skorpion-rakete);
Fiori (d.o. fiori-rakete);
Spezial (d.o. spezial-rakete);
Diamant (d.o. diamant-rakete);
Quodlibet (d.o. quodlibet-rakete);
Kobold (d.o. sternrakete-kobold),

fabbricati nella Repubblica federale tedesca, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A2019

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 18 febbraio 1987, n. **127.**

**Norme di attuazione del regolamento CEE del Consiglio n. 1009/86 e n. 2169/86 della commissione concernenti norme generali applicabili alle restituzioni agli amidi e alle fecole utilizzati dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili.**

Con i decreti ministeriali del 31 maggio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 1986 e del 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, sono state emanate le modalità di attuazione in sede nazionale del regolamento CEE del Consiglio n. 1009/86 e n. 2169/86 della commissione, concernenti le restituzioni agli amidi e alle fecole utilizzati dalle industrie tecniche in particolare dalle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili.

Per quanto riguarda il riconoscimento previsto dall'art. 2 del regolamento n. 1009/86 le ditte interessate oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 maggio 1986 dovranno trasmettere una planimetria dello stabilimento con scala 1:100; nonché i certificati di residenza e stato di famiglia, in duplice copia, degli amministratori, nonché il relativo certificato di vigenza della ditta.

Le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento di cui sopra, per usufruire del relativo beneficio sono obbligate ad istituire apposita contabilità, dalla data della domanda di riconoscimento, tenuta nei seguenti registri preventivamente bollati e vidimati in ogni pagina dagli UU.PP.I.C.A. competenti per territorio, e redatti secondo i modelli allegati alla presente circolare:

registro *A*: registro dei prodotti previsti dall'allegato al regolamento n. 2169/86 di produzione comunitaria e di provenienza Paesi terzi entrati nello stabilimento;

registro *B*: registro di messa in lavorazione;

registro *C*: registro dei prodotti finiti e della relativa uscita dallo stabilimento;

registro *D*: registro dei riepiloghi mensili,

ogni pagina dei predetti registri dovrà avere due fogli autocopianti di colore diverso.

Le imprese che operano in più stabilimenti dovranno tenere per ognuno di essi i predetti registri bollati e vidimati dai relativi UU.PP.I.C.A competenti per territorio. In sostituzione dei predetti registri potranno essere utilizzati dalle aziende appositi tabulati meccanografici a condizione che siano continui e che gli stessi siano vidimati e bollati in ogni foglio dagli UU.PP.I.C.A. competenti per teritorio. Qualora detti tabulati siano redatti in base a codici, questi ultimi dovranno essere preventivamente denunciati agli UU.PP.I.C.A competenti per territorio. Si precisa che per la vidimazione e bollatura dovrà applicarsi, per ogni registro, il diritto di segreteria di cui alla voce 12 del tariffario allegato alla legge n. 49/1978.

Le industrie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il certificato di restituzione dovranno presentare apposita istanza all'A.I.M.A accompagnata dalla relativa cauzione sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo la modalità previste dalla stessa A.I.M.A. con circolare n. 317/G del 5 febbraio 1987. Copia dell'istanza deve essere inviata per conoscenza anche agli UU.PP.I.C.A. competenti per territorio.

Le domande di pagamento della restituzione dovranno essere redatte in carta semplice e inoltrate all'A.I.M.A. e per conoscenza agli UU.PP.I.C.A., inviando a questi ultimi anche le copie delle relative pagine dei registri.

Gli uffici provinciali effettueranno i controlli amministrativi previsti dai regolamenti CEE in materia e si potranno avvalere degli organi di polizia nonché dei laboratori di analisi riconosciuti, degli organi dipendenti dell'amministrazione doganale, nonché del laboratorio chimico della stazione sperimentale della cellulosa e della carta.

In proposito il Ministero delle finanze ha già richiamato, con circolare telegrafica del 29 gennaio 1987, n. 75/IX, l'attenzione dei compartimenti doganali e dei laboratori chimici sulla eventuale collaborazione da dare agli UU.PP.I.C.A.

Gli UU.PP.I.C.A. provvederanno a redigere verbali, da trasmettere all'A.I.M.A.. secondo lo schema allegato alla presente circolare.

In conclusione si ritiene indispensabile sottolineare l'estrema delicatezza dei controlli cui gli UU.PP.I.C.A. sono chiamati a provvedere e della cui correttezza e periodicità questo Ministero risulta direttamente referente nei confronti del FEOGA. Sulla questione si ritiene inoltre necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni camerali e dei loro segretari generali che devono comunque fornire, in linea con quanto già rappresentato dallo scrivente con la circolare n. 3108/C del 24 aprile 1986, tutto il necessario supporto all'attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si prega di voler dare assicurazione.

*Il Ministro:* ZANONE

---

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VERBALE

Il sottoscritto
funzionario dell'ufficio provinciale industria commercio e artigianato di

Vista la domanda presentata dalla ditta
con sede legale in tendente ad ottenere il pagamento della restituzione alla produzione, di cui ai regolamenti CEE n. 1009/86 e n. 2169/86 ed ai decreti ministeriali 31 maggio 1986 e 30 dicembre 1986, per tonnellate di
impiegati per la fabbricazione di taluni prodotti;

Effettuati i controlli amministrativi sulla base di quanto dichiarato nella citata domanda e quanto riportato nei registri di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1986, nonché della documentazione contabile aziendale attestante quanto segue:

*a)* la ditta. ha ottenuto il certificato n.
valido dal al
e concernente la trasformazione di tonn.
di

*b)* nel termine del periodo di validità del certificato risulta che sono state trasformate tonn.
di ottenendo i seguenti quantitativi di prodotto:

*c)* i prodotti impiegati e quelli trasformati sono tutti compresi fra quelli di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2169/86.

Dichiara di ritenere che possa essere ammesso al pagamento della restituzione alla produzione il quantitativo di tonn.
di impiegati nella fabbricazione dei sopracitati prodotti.

Data.

Timbro e firma

Ragione sociale emittente

**REGISTRO "A": MAGAZZINO MATERIE PRIME** **N**

**(CARICO E SCARICO DI AMIDO)**

"Registro dei prodotti previsti dall'allegato al Regolamento 2169/86 di produzione comunitaria e di provenienza paesi terzi entrati nello Stabilimento" (art. 3 DM 30-XII-86 - G.U. n. 3 del 5-1-87)

| | | | | OPERAZIONI DI CARICO | | | OPERAZIONI DI SCARICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Data | 2 TIPO DI AMIDO e origine | 3 Voce TDC | 4 Quantità Ton | 5 N. bolla acc.to o documento di carico | 6 Fornitore | 7 N. buono di carico in magazzino | 8 N. buono di scarico per lancio in produzione | 9 N. buono di scarico per amido non idoneo |
| | | | | | | | | |

LEGENDA SUL VERSO

COPIA PER EMITTENTE

(1) Data dell operazione di carico o scarico di cui ai buoni delle colonne (7) (8) (9)
(2) Tipo nativo ossidato, cationico, di mais di frumento, ecc.
(3) Voce TDC dell'amido
(4) Quantità di amido di cui alle operazioni di carico o scarico
(5) N° bolla di accompagnamento dell'amido
(6) Ditta fornitrice dell'amido
(7) Numero del buono di carico dell amido nel magazzino materie prime
(8) Numero del buono di scarico dell'amido dal magazzino materie prime per il lancio in produzione
(il dato riportato in questa colonna deve essere lo stesso che compare nella colonna (2) del Registro "B")
(9) Numero del buono di scarico dell'amido respinto in quanto non idoneo. Tali quantità evidentemente non entrano in produzione

Ragione sociale emittente

## REGISTRO "B": REPARTO PRODUZIONE N

**(CARICO DI AMIDO E SCARICO DI PRODOTTO FINITO)**

"Registro di messa in lavorazione"
(art. 3 DM 30 XII 86 - G.U. n. 3 del 5 1 87)

| 1 | OPERAZIONI DI CARICO DI AMIDO | | | OPERAZIONI DI SCARICO DEL PRODOTTO FINITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 2<br>N° buono di scarico da magazzino | 3<br>Tipo di amido e origine | 4<br>Quantità Ton | 5<br>Voce TDC | 6<br>Quantità a piè di macchina Ton | 7<br>Quantità vendibile al magazzino Prodotto finito - Ton |
| | | | | | | |

(1) Data dell'operazione di carico o scarico di cui ai buoni della colonna (2). (2) Numero del buono di scarico dal magazzino materie prime (il dato riportato in questa colonna deve essere lo stesso che compare nella colonna (8) del Registro A). (3) Tipo nativo ossidato cationico di mais di frumento. (4) Quantità di amido entrata in produzione. (5) Richiamo alle 6 voci della TDC (48 01/03/04/05/07/08) ammesse alla "restituzione" dal Reg. CEE 1009/86. (6) Quantità prodotta a piè di continua o di patinatrice. (7) Quantità scaricata al magazzino prodotti finiti. Può differire dalla quantità riportata nella precedente colonna (6) in quanto in tale colonna sono compresi fogliacci, rotture, scarti vari non vendibili.

COPIA PER EMITTENTE

Ragione sociale emittente

## REGISTRO "C": MAGAZZINO PRODOTTO FINITO N°

### (CARICO E SCARICO PRODOTTO FINITO)

Registro dei prodotti finiti e della relativa uscita dallo stabilimento"
(art. 3 DM 30 XII 86 - G.U. n. 3 del 5.1.87)

| 1 Data | 2 Voce TDC | 3 Quantità Ton | OPERAZIONI DI CARICO | OPERAZIONI DI SCARICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 N° buono di carico in magazzino | 5 N° buono di scarico | 6 Destinazione del prodotto finito |
| | | | | | |

(1) Data dell'operazione di carico o scarico di cui ai buoni delle colonne (4) (5) (2) Richiamo alle voci della TDC ammesse alla restituzione' dal Reg CEE 1009/86 (3) Quantità in carico o in scarico di cui ai buoni indicati alle colonne (4) (5) (4) Numero del buono di carico nel magazzino prodotto finito (5) Numero del buono di scarico dal magazzino prodotto finito (6) Destinazione del prodotto A seconda dei casi si indicherà deposito reparto lavorazione vendita, etc In caso di vendita si indicherà il n. di fattura

COPIA PER EMITTENTE

Ragione sociale emittente

N°

"Registro dei riepiloghi mensili"
(art 3 DM 30 XII 86 - G.U n 3 del 5 1 87)

| 1<br>Mese | AMIDO | | PRODOTTO FINITO | |
|---|---|---|---|---|
| | 2<br>QUANTITA ACQUISTATA Ton. | 3<br>QUANTITA LAVORATA Ton. | 4<br>QUANTITA PRODOTTA Ton | 5<br>QUANTITA VENDUTA Ton |
| | | | | |

NOTA I dati da riportare sono i dati globali mensili desunti dalle registrazioni giornaliere effettuate nei registri A e B e C tenendo presente quanto segue
Nella colonna (2) vanno riportati i dati desunti dal Registro "A" colonna 4 limitatamente alle quantità relative alle operazioni di carico" – Nelle colonne (3) e (4) vanno registrati i dati desunti dal Registro B rispettivamente colonna 4 e 7 – Nella colonna (5) vanno riportati i dati desunti dal registro C" colonna 3 limitatamente alle quantità indicate come vendute nella colonna 6 stesso registro "C"

COPIA PER EMITTENTE

87A1967

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Diari delle prove d'esame dei concorsi speciali pubblici, per esami, a complessivi quattrocentootto posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per i centri di servizio di Venezia, Pescara e Bari.**

La prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a duecento posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Venezia, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986, avrà luogo il 21 aprile 1987 alle ore 8,30, presso le sedi e i locali seguenti:

*Venezia:*

per i candidati residenti a Venezia e provincia da Abate Anna Marcella a Cipro Vincenza, presso l'istituto tecnico industriale «Pacinotti», via Caneve, Venezia-Mestre;

per i candidati residenti a Venezia e provincia da Cirasa Emanuele a Liviero Maria Grazia, presso l'istituto tecnico statale per geometri «G. Massari», via Cattaneo n. 3, Venezia-Mestre.

*Belluno:* per tutti i candidati residenti a Belluno e provincia e per i candidati residenti a Venezia e provincia da Lizza Roberta a Montesel Mara, presso l'istituto salesiano «Agosti», località Baldenich, piazzale Don Bosco, Belluno.

*Trento:* per tutti i candidati residenti nella regione Trentino-Alto Adige e per i candidati residenti a Venezia e provincia da Monti Alessandro a Zuppardo Liborio, presso l'istituto tecnico industriale statale «Buonarroti», via Brigata Acqui n. 15, Trento.

*Padova:*

per tutti i candidati residenti a Padova e provincia, presso l'edificio universitario «Paolotti», via Paolotti n. 2, Padova;

per tutti i candidati residenti nella regione Calabria, presso l'edificio universitario «Luzzatti», via Luzzatti, Padova.

*Vicenza:* per tutti i candidati residenti a Vicenza e provincia e per tutti i candidati residenti nella regione Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, presso l'istituto tecnico statale per geometri «Canova», via Astichello n. 195, Vicenza.

*Verona:* per tutti i candidati residenti a Verona, Napoli, Caserta, Avellino e rispettive province e per tutti i candidati residenti nella regione Sicilia, presso la fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/*A*, Verona.

*Treviso:* per tutti i candidati residenti a Treviso, Salerno e rispettive province, presso l'istituto tecnico commerciale «Riccati», piazza Vittoria n. 2, Treviso.

*Rovigo:*

per tutti i candidati residenti a Rovigo e provincia, presso l'istituto tecnico industriale statale «F. Viola», via A. De Gasperi n. 21, Rovigo;

per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia e per tutti i candidati residenti nelle regioni Toscana e Basilicata, presso la scuola media n. 3 «Bonifacio», via della Costituzione n. 6, Rovigo.

*Bologna:* per tutti i candidati residenti a Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e rispettive province e per tutti i candidati residenti nelle regioni Lazio, Sardegna, Umbria e Molise, presso l'istituto tecnico «P. Crescenzi», via Saragozza n. 9, Bologna.

*Forlì:* per tutti i candidati residenti a Forlì e provincia e per tutti i candidati residenti nelle regioni Marche, Puglia e Abruzzo, presso l'istituto tecnico «Carlo Matteucci», via Filippo Turati n. 11, Forlì.

La prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a centouno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Pescara, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986, avrà luogo il 21 aprile 1987 alle ore 8,30, presso le sedi e i locali seguenti:

*Pescara:*

per tutti i candidati residenti a Pescara e provincia, secondo la seguente ripartizione:

per i candidati da Abbonizio Massimo a Cieri Daniela, presso l'Università «G. D'Annunzio», via Gramsci n. 30, Pescara;

per i candidati da Ciferni Anna a Falzano Roberta, presso l'istituto tecnico «Tito Acerbo», via Parco Nazionale d'Abruzzo n. 22, Pescara;

per i candidati da Famoso Marco a Padovano Tiziana, presso il liceo classico «Gabriele D'Annunzio», via Venezia n. 41, Pescara;

per i candidati da Pàffile Paolo a Zurzolo Francesco, presso l'istituto magistrale «G. Marconi», via Marino da Caramanico n. 6, Pescara.

*L'Aquila:*

per tutti i candidati residenti a L'Aquila e provincia secondo la seguente ripartizione:

per i candidati da Abbate Salvatore a Gizzi Giuseppina, presso l'Università degli studi «Palazzo Carli», piazza Rivera n. 1, L'Aquila;

per i candidati da Gliubich Paolo a Zurlo Massimo, presso l'Università degli studi, località Roio, L'Aquila.

*Chieti:*

per tutti i candidati residenti a Chieti e provincia secondo la seguente ripartizione:

per i candidati da Abbonizio Addolorata a Massimini Massimo, presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «F. Galliani», via Ricci, Chieti;

per i candidati da Massone Daniela a Zuppini Angela e per tutti i candidati residenti nella regione Toscana, presso l'istituto tecnico industriale «L. Di Savoia», via D'Aragona, Chieti.

*Teramo:*

per tutti i candidati residenti a Teramo e provincia da Abbondanza Assunta a Luzi Pasquale, presso la scuola media statale «D'Alessandro», via Aeroporto, Teramo;

per tutti i candidati residenti a Teramo e provincia da Macera Giuliano a Zuccarini Silvia e per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata, presso la scuola media statale «Molinari», via Gasbarrini, Teramo.

*Ancona:* per tutti i candidati residenti nelle regioni Marche, Molise, Puglia e Sicilia, presso la facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Ancona.

*Perugia:* per tutti i candidati residenti nelle regioni Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte, Calabria e Sardegna, presso l'Università degli studi, facoltà di economia e commercio, via Pascoli, Perugia.

*Napoli:*

per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia da Abate Rosario Antonio a Manzo Michelina, presso il liceo scientifico «Caccioppoli», via Don Bosco n. 22, Napoli;

per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia da Maresca Antonio a Zurlo Vincenzo e per tutti i candidati residenti ad Avellino e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale «Serra», via Trinità delle Monache n. 2, Napoli;

per tutti i candidati residenti a Benevento, Salerno e rispettive province presso l'istituto tecnico commerciale «Galiani», via Don Bosco, Napoli;

per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia, presso l'istituto tecnico per geometri «Gian Battista della Porta», via Foria n. 65, Napoli.

La prova d'esame del concorso speciale pubblico, per esami, a centosette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Bari, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986, avrà luogo il 21 aprile 1987 alle ore 8,30 presso le sedi e i locali seguenti:

*Bari:*

per tutti i candidati residenti a Bari e provincia, secondo la seguente ripartizione:

da Abadessa Lucrezia a Bizzoco Antonio, presso l'istituto «Fermi», via Celso Ulpiani, 8/*a*, Bari;
da Blaco Maria Aurora a Casulli Maria Grazia, presso l'istituto «Zingarelli», via S. Lioce, Bari;
da Catacchio Angela a Esposito Sandra, presso l'istituto «Flacco», via Pizzoli n. 58, Bari;
da Fabbricati Claudio a Gurrieri Angelo, presso l'istituto «Melo da Bari», via Maggiore Turitto, Bari;
da Iacobazzi Vito a Mammone Rinaldi Mario, presso l'istituto «Fiore», via M. Luther King n. 38, Bari;
da Manca Concetta a Pappalettera Antonella, presso l'istituto «G. Cesare», via Guido D'Orso, Bari;
da Parabita Luciano a Roberto Leonardo, presso l'istituto «Amedeo d'Aosta», via Oberdan, Bari;
da Robles Vincenzo a Sviato Anna Maria, presso l'istituto «Bianchi Dottula», corso Mazzini, Bari;
da Taccardo Giuseppe a Zurlo Raffaele, presso l'istituto «Socrate», via Guido D'Orso, Bari.

*Brindisi:* per tutti i candidati residenti a Brindisi e provincia, presso l'istituto magistrale «Palumbo», via Grandi, Brindisi.

*Foggia:*

per i candidati residenti a Foggia e provincia da Accetta Andrea a Lapio Michele Giuseppe, presso l'istituto tecnico femminile «Montessori», via Napoli, Foggia;
per i candidati residenti a Foggia e provincia da Latino Antonio a Zupa Anna, presso la scuola media statale «Altamura», rione Candelaro, Foggia;
per i candidati residenti nelle regioni Basilicata, Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria, presso l'istituto tecnico commerciale «Rosati», via Napoli, Foggia.

*Lecce:*

per i candidati residenti a Lecce e provincia, il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F e per i candidati residenti nelle regioni Lazio ed Emilia-Romagna, presso il liceo scientifico «Banzi Bazoli», piazza Palio, Lecce;
per i candidati residenti a Lecce e provincia, il cui cognome inizia con le lettere G, H, I, J, K, L, M, N, O e per i candidati residenti nelle regioni Lombardia e Toscana, presso il liceo ginnasio «Palmieri», viale Taranto, Lecce;
per i candidati residenti a Lecce e provincia, il cui cognome inizia con le lettere P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z e per i candidati residenti nelle regioni Molise, Abruzzo, Umbria e Marche, presso l'istituto tecnico industriale «Enrico Fermi», via Merine, Lecce.

*Taranto:*

per tutti i candidati residenti a Taranto e provincia, presso la scuola media statale «A. Volta», via Venezia n. 25, Taranto;
per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, presso il liceo classico «Q. Ennio», via Abruzzo n. 13, Taranto;
per tutti i candidati residenti a Caserta, Benevento, Avellino e rispettive province, presso la scuola media statale «C Colombo», via Medaglie d'Oro, Taranto.

*Salerno:* per tutti i candidati residenti a Salerno e provincia e per tutti i candidati residenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna, presso l'istituto tecnico commerciale «A. Genovesi», via Principessa Sighelgaita, 12/*A* Carmine Salerno.

**87A2089**

# UNIVERSITÀ DI NAPOLI

## Concorso ad un posto di curatore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 ed in particolare l'art. 17;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Viste la legge 2 aprile 1968, n. 482 e la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale n. 3705/84, pos. C/1 del 30 giugno 1984, con la quale è stata autorizzata l'emissione del bando del concorso ad un posto di curatore (settima qualifica funzionale) presso l'orto botanico della facoltà di agraria di questa Università, sul posto resosi disponibile in seguito alla cessazione del dott. Pane Raffaele;

Visto il decreto rettorale 29 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1982, registro n. 93, foglio n. 207, con il quale il dott. Pane Raffaele è cessato dal servizio per decesso a decorrere dal 9 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore degli orti botanici univesitari (settima qualifica funzionale), presso l'orto botanico della facoltà di agraria di questa Università.
I titoli di studio validi sono i seguenti:

diploma di laurea in scienze agrarie;
diploma di laurea in scienze naturali;
diploma di laurea in scienze biologiche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere muniti del titolo di studio indicato all'art. 1;
*b)* avere età non superiore ai 40 anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale che sia impiegato civile di ruolo dello Stato;
*c)* essere cittadino italiano;
*d)* avere il godimento dei diritti politici;
*e)* avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
*f)* avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
*g)* avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità allo schema esemplificativo di cui al all'allegato 2, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata), che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto sua personale responsabilità:

*a)* il nome e il cognome;
*b)* la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;
*c)* il possesso della cittadinanza italiana;
*d)* il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
*e)* le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
*f)* titolo di studio;
*g)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
*h)* gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
*i)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
*l)* il proprio domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
*m)* i titoli di merito prodotti (autenticati ed in bollo).

I titoli preferenziali e di precedenza nella graduatoria non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formulazione della graduatoria di merito.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito le dichiarazioni di cui sopra.

L'omissione di una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere *a), b) c), d), e), f), g), h), i), l),* determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che pervengono a questa Università dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Gli esami consistono in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il museo ed in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato (allegato 1).

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese ed il russo.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria di merito del vincitore e degli idonei, formata con la osservanza delle vigenti disposizioni, sarà approvata con decreto rettorale, sotto condizione del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti che abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa i documenti in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, entro e non oltre giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
*b*) estratto dell'atto di nascita;
*c*) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;
*d*) certificato di godimento dei diritti politici;
*e*) certificato generale del casellario giudiziale;
*f*) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile;
*g*) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;
*h*) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
*i*) certificato di residenza;
*l*) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione delle lettere *i*) ed *l*).

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Art. 13.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Art. 14.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 21 gennaio 1986

p. *Il rettore*: CARAMAZZA

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli, addì 24 novembre 1986*
*Registro n. 79 Università, foglio n. 390*

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

*Prima prova scritta* (Botanica generale):
Struttura e funzioni della cellula vegetale.
Tessuti vegetali.
Struttura morfologica ed anatomica delle cormofite.
Adattamenti all'ambiente.

*Seconda prova scritta* (Botanica sistematica):
Criteri attuali di tassonomia; le categorie sistematiche; il codice di nomenclatura botanica.
Principali schemi tassonomici ed evolutivi delle tracheofite.
Generalità, morfologica, riproduzione e tassonomia delle pteridofite.
Generalità, morfologica, riproduzione e tassonomia delle gimnosperme.
Generalità, morfologica, riproduzione e tassonomia delle angiosperme.

*Terza prova scritta* (Fisiologia vegetale):
Respirazione, fotosintesi, organicazione dell'azoto.
I terreni.
Assorbimento, trasporto e traspirazione nelle tracheofite.
Accrescimento, sviluppo e movimento nelle tracheofite.

*Prova orale*:
Sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale.
Una prova di lingua a scelta del candidato tra l'inglese, il francese, il tedesco ed il russo.

---

ALLEGATO 2

Fac simile
(da ricopiare su carta da bollo da L 3000)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi* NAPOLI

Il sottoscritto.
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a ...
il (provincia di .)
via ... ... n. ... (c.a.p. ... .),
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di curatore degli orti botanici universitari, presso l'orto botanico della facoltà di agraria di questa Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (1);
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di.
4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio.
conseguito presso.
nell'anno

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente.

7) non ha prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; oppure: ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data,

Firma.

(la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventuamente pendenti.

87A1737

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale sanità animale, presso l'unità sanitaria locale n. 35

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore area funzionale sanità animale, presso l'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dipendente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

87A1996

### Concorso ad un posto di operatore tecnico - accalappiacani presso l'unità sanitaria locale n. 74

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico accalappiacani, presso l'unità sanitaria locale n. 74.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Corsico (Milano).

87A1993

## REGIONE PIEMONTE

### Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia presso il presidio ospedaliero «San Lazzaro» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia, a tempo definito, presso il presidio ospedaliero «San Lazzaro» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale «San Lazzaro» in Torino.

87A1991

### Concorso ad un posto di assistente di nefrologia-dialisi - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia-dialisi area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 65.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L in Alba (Cuneo).

87A1981

### Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L in Settimo Torinese (Torino).

87A1992

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di veterinario coadiutore area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

due posti di assistente medico presso il servizio di assistenza sanitaria di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Susa (Torino).

**87A1979**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

uno posto di direttore sanitario igiene e organizzazione servizi ospedalieri;

un posto di vice direttore sanitario igiene e organizzazione servizi ospedalieri.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

**87A1986**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Galliate (Novara).

**87A1982**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di radiodiagnostica (area funzionale di medicina);

cinquantanove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale;

un posto di fisico collaboratore per il servizio di igiene pubblica;

due posti di operatore tecnico addetto al magazzino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L in Cuneo.

**87A1994**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

due posti di veterinario collaboratore area funzionale sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animale;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di fisiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di segreteria dell'U.S.L in Fossano (Cuneo).

**87A1976**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di segreteria dell'U.S.L in Fossano (Cuneo).

**87A1977**

## REGIONE VENETO

### Concorso ad un posto di assistente medico di medicina nucleare presso l'unità sanitaria locale n. 36

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina nucleare presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 20 febbraio 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale sezione concorsi e assunzioni dell'U.S.L in Mestre (Venezia).

**87A1997**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di coadiutore sanitario, organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di assistente medico di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente medico di neurologia;

un posto di assistente medico di neurochirurgia;

un posto di psicologo coadiutore;

due posti di operatore professionale collaboratore terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della U.S.L in Parma.

**87A1987**

**Concorso a due posti di collaboratore coordinatore - area economico-finanziaria, presso l'unità sanitaria locale n. 39**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore coordinatore area economico-finanziaria, presso l'unità sanitaria locale n. 39.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi dell'U.S.L in Cesena (Forlì).

**87A1995**

## REGIONE MARCHE

**Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti, presso l'unità sanitaria locale n. 4.**

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 6 del 15 gennaio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Fano (Pesaro).

**87A1989**

**Concorso ad un posto di primario di psichiatria area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di psichiatria area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 19 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Cagli (Pesaro).

**87A1980**

**Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 17.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 2 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

**87A2070**

## REGIONE SICILIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, da destinare ai consultori familiari di S. Ninfa e Castelvetrano, presso l'unità sanitaria locale n. 5:

due posti di assistente medico specialista in ostetricia e ginecologia (uno per ogni consultorio);
due posti di psicologo collaboratore;
due posti di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 8 del 21 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Castelvetrano (Trapani).

**87A2066**

**Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

*Area funzionale di medicina:*

due posti di aiuto corresponsabile per la divisione di cardiologia per il presidio ospedaliero «Civico e Benfratelli»;
un posto di assistente medico di cardiologia per il presidio ospedaliero «G. Di Cristina»;
tre posti di aiuto corresponsabile per il servizio di immunoematologia e trasfusionale di terzo livello per il presidio ospedaliero «Civico»;
un posto di aiuto corresponsabile per il servizio di virologia e microbiologia per il presidio ospedaliero «Civico»;
un posto di assistente medico per il servizio di virologia e microbiologia per il presidio ospedaliero «Civico»;
tre posti di aiuto corresponsabile per il servizio di laboratorio analisi cliniche il presidio ospedaliero «G. Di Cristina»;
due posti di aiuto corresponsabile per il servizio di prevenzione e cure della talassemia per il presidio ospedaliero «G. Di Cristina»;
due posti di aiuto corresponsabile per la divisione di radioterapia e medicina nucleare per il presidio ospedaliero «M. Ascoli».

*Area funzionale di chirurgia:*

tredici posti di aiuto corresponsabile per la divisione di chirurgia plastica e centro ustioni per il presidio ospedaliero «Civico»;
otto posti di assistente medico per la divisione di chirurgia plastica e centro ustioni per il presidio ospedaliero «Civico»;
cinque posti di aiuto corresponsabile per la divisione di neurochirurgia per il presidio ospedaliero «Civico».

LEGGE N. 16/86 SERVIZI OSPEDALIERI
EQUIPES PLURIDISCIPLINARI

Ruolo sanitario Personale infermieristico:

*Operatori professionali di prima categoria:*

tre posti di fisioterapista servizio di fisioterapia presidio ospedaliero «Civico»;
un posto di ortottista divisione di oculistica presidio ospedaliero «Civico»;
un posto di logopedista servizio di audiologia presidio ospedaliero «Civico».

*Operatori professionali di prima categoria collaboratori:*

trentasette posti di infermiere professionale di cui: ventisette per la divisione di chirurgia plastica e centro ustioni del presidio ospedaliero «Civico»; cinque per la divisione di cardiologia del presidio ospedaliero «Civico»; cinque per la divisione di neurochirurgia del presidio ospedaliero «Civico».

Ruolo sanitario Personale tecnico sanitario:

*Operatore professionale di prima categoria:*

sette tecnici di laboratorio analisi di cui: due per il servizio trasfusionale dell'ospedale civico; tre per il servizio di laboratorio analisi dell'ospedale «G. Di Cristina» e due per il servizio di microbiologia e virologia dell'ospedale civico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 7 marzo 1987, parte seconda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L presso l'ospedale oncologico «M. Ascoli» in Palermo.

**87A2103**

## REGIONE TOSCANA

### Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di audiometria, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di audiometria, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grosseto.

**87A2065**

## REGIONE LAZIO

### Aumento, da dieci a sessantasette, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale RM/19.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale RM/19; il numero dei posti è elevato da dieci a sessantasette.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L in Roma.

**87A1985**

### Concorso riservato ad un posto di primario della divisione di O.R.L. presso l'unità sanitaria locale RM/26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di O.R.L presso l'unità sanitaria locale RM/26, riservato al personale dipendente che si trova nelle condizioni previste dall'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L in Tivoli (Roma).

**87A1984**

## REGIONE PUGLIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale, a:

un posto di psicologo collaboratore;
un posto di vice direttore amministrativo (servizio gestione delle convenzioni).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 202 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Ostuni (Brindisi).

**87A1978**

**Concorso riservato a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale BR/3**

È indetto concorso, per titoli ed esami, a due posti di coadiutore amministrativo (ex applicato), presso l'unità sanitaria locale BR/3, riservato ai beneficiari della legge n. 482/68, di cui uno per invalidi per servizio e uno per orfani e vedove.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Francavilla Fontana (Brindisi).

**87A1990**

## REGIONE CALABRIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di primario di chirurgia;
un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 27 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L in San Giovanni in Fiore (Cosenza).

**87A2043**

## ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «VITTORIO EMANUELE II» DI ANCONA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*Sede I.N.R.C.A. di Casatenovo:*
un posto di operatore tecnico coordinatore addetto ai servizi sanitari;
un posto di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

**87A1983**

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 56 del 9 marzo 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria:* Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di funzionario amministrativo contabile e ad un posto di funzionario per le attività promozionali.

*Azienda municipalizzata elettricità trasporti di Trani:* Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale»** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987)

Nel decreto-legge citato in epigrafe:

all'art. 6, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «di cui alla lettera *a*) del comma 1», sono inserite le parole: «dell'articolo 6»;
l'art. 19 è corredato con la seguente rubrica: «Sanatoria».

**87A2113**

**Comunicato relativo all'estratto del decreto riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile sito nel comune di Gubbio.** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1987)

Nell'estratto del decreto aziendale citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... del reliquato stradale di mq *298* ...», leggasi: «... del reliquato stradale di mq *1.180* ...».

**87A2045**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 55.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 110.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 82.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 313.000 |
| - semestrale | L. | 172.000 |

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.800 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 90.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**

c. m. 411100870580) L. 700